

- 2) Il ricorso è respinto per il resto
- 3) La ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias supporterà un terzo delle proprie spese.
- 4) La Commissione supporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dalla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias.

(<sup>1</sup>) GU C 138 del 12.5.2012.

**Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2013 — ANKO/Commissione**

(Causa T-118/12) (<sup>1</sup>)

[«**Clausola compromissoria — Sesto programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) — Contratto relativo al progetto Persona — Sospensione dei pagamenti — Irregolarità constatate nell'ambito di verifiche contabili relative ad altri progetti — Interessi di mora**»]

(2014/C 39/29)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti, assistiti da S. Drakakakis, avvocato)

**Oggetto**

Domanda proposta sulla base di una clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 272 TFUE diretta ad ottenere che il Tribunale, da un lato, constati che la sospensione del rimborso degli importi anticipati dalla ricorrente in esecuzione del contratto n° 045459 relativo al progetto Persona, concluso nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), costituisce una violazione degli obblighi contrattuali della Commissione e, dall'altro, condanni quest'ultima a versarle la somma di EUR 6 752,74 a titolo di detto progetto, aumentata degli interessi di mora.

**Dispositivo**

- 1) La Commissione europea è condannata a versare alla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias le somme il cui pagamento è stato sospeso sulla base del punto II.28, paragrafo 8, terzo comma, delle condizioni generali allegate al contratto relativo

al progetto Persona, concluso nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), senza che tale versamento pregiudichi l'ammissibilità delle spese dichiarate dalla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias e l'attuazione delle conclusioni della relazione finale di verifica contabile 11-BA134-011 da parte della Commissione. L'importo delle somme da versare deve essere compreso nei limiti del saldo del contributo finanziario disponibile al momento della sospensione dei pagamenti e dette somme devono essere aumentate degli interessi di mora che iniziano a decorrere, per ciascun periodo, alla scadenza del termine di pagamento di 45 giorni seguenti l'approvazione delle relazioni corrispondenti da parte della Commissione. Il tasso di maggiorazione applicabile agli interessi è quello in vigore il primo giorno del mese in cui si situa il termine per il pagamento, quale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.

- 2) La Commissione è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 138 del 12.5.2012.

**Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2013 — Sweet Tec/UAMI (Forma ovale)**

(Causa T-156/12) (<sup>1</sup>)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma ovale — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2014/C 39/30)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Germania) (rappresentante: T. Nägele, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 gennaio 2012 (procedimento R 542/2011-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale di forma ovale.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.

2) *La Sweet Tec GmbH è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 165 del 9.6.2012.

**Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2013 — European Dynamics Luxembourg e Evropaiki Dynamiki/Commissione**

(Causa T-165/12) (<sup>1</sup>)

**(«Appalto pubblico di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di sostegno finalizzati allo sviluppo di un'infrastruttura informatica e di servizi di e-government in Albania — Rigetto dell'offerta di un offerente — Trasparenza — Obbligo di motivazione»)**

(2014/C 39/31)

Lingua processuale: il greco

#### Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) e Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel e M. Konstantinidis, agenti)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione CMS/cms D(2012)/00008 della Commissione, dell'8 febbraio 2012, di rigetto dell'offerta presentata dalle ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto ristretta EuropAid/131431/C/SER/AL

#### Dispositivo

1) *La decisione CMS/cms D(2012)/00008 della Commissione, dell'8 febbraio 2012, che rigetta l'offerta presentata dalla European Dynamics Luxembourg SA e dalla Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell'ambito della gara d'appalto ristretta EuropAid/131431/C/SER/AL è annullata.*

2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 184 del 23.6.2012.

**Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2013 — Forgital Italy/Consiglio**

(Causa T-438/10) (<sup>1</sup>)

**(«Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca — Modifica della designazione di talune sospensioni — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)**

(2014/C 39/32)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrente: Forgital Italy SpA (Velo d'Astico, Italia) (rappresentanti: V. Turinetti di Priero e R. Mastroianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente F. Florindo Gijón e A. Lo Monaco, successivamente F. Florindo Gijón e K. Pellinghelli, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e L. Keppenne, agenti)

#### Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 163, pag. 4), nella parte in cui esso modifica la designazione di talune merci per le quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi.

#### Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*

2) *La Forgital Italy Spa è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

3) *La Commissione europea supporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 317 del 20.11.2010.